

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 156/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno fissare tale termine.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

vista la proposta della Commissione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Un nuovo protocollo (il «protocollo») dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia ⁽¹⁾ (l'«accordo») è stato siglato il 7 maggio 2010. Il protocollo conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati federati di Micronesia in materia di pesca.

1. Le possibilità di pesca previste nel protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna 5 unità

Francia 1 unità

(2) Il 13 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/116/UE ⁽²⁾ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna 12 unità

(3) È necessario definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di cinque anni fissato all'articolo 13 del protocollo nonché per il periodo della sua applicazione provvisoria.

2. Fatti salvi l'accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.

(4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽³⁾, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione europea in virtù del protocollo non sono pienamente utilizzate, occorre che la Commissione ne informi gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 151 del 6.6.2006, pag. 3.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS
